



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: FILIERE VEGETALI E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DETERMINAZIONE

N. C1488 del 01/07/2010

Proposta n. 7239 del 27/04/2010

Oggetto:

OGGETTO: Articolo 60, comma 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 Disposizioni per l'autorizzazione ad utilizzare diritti di reimpianto e/o i diritti di impianto della Riserva regionale per la produzione di vino, destinato alla commercializzazione, ottenuto da uve prodotte sulle superfici su cui è stato realizzato un progetto di sperimentazione viticola.

Proponente:

Estensore	DE CAROLIS MARIA GLORIA	_____
Responsabile del procedimento	DE CAROLIS MARIA GLORIA	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	GINO SETTIMI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Articolo 60, comma 4, *lettera a*) del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008. Disposizioni per l'autorizzazione ad utilizzare diritti di reimpianto e/o i diritti di impianto della *Riserva regionale* per la produzione di vino, destinato alla commercializzazione, ottenuto da uve prodotte sulle superfici su cui è stato realizzato un progetto di sperimentazione viticola.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE
SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”*;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 *“Nuovo Statuto della Regione Lazio”*;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO in particolare il TITOLO I, CAPO III, Sezione IV bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 contenente disposizioni relative al *“Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo”*;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

CONSIDERATO che tali regolamenti disciplinano l'OCM vino in parte modificando la disciplina precedentemente dettata dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, in parte confermandola;

VISTA la nota prot. n. F/259 del 29 gennaio 2004, con cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha trasmesso alle Regioni e Province Autonome il verbale della 845^a riunione del Comitato di Gestione Vino del 13 e 14 gennaio 2004 ed atteso quanto precisato dalla Commissione U.E. nel verbale medesimo, in particolare laddove si specifica che *“le disposizioni dell'attuale O.C.M. si applicano ai diritti di nuovo impianto attribuiti a partire dal 1° agosto 2000 ed ai diritti di impianti destinati alle sperimentazioni iniziate prima della data del 1° agosto 2000 e che sono proseguite dopo quella data”*;

VISTA la DGR 155 del 4 marzo 2010 concernente l'*“Approvazione delle disposizioni applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, e n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 relative alle norme tecniche e alle procedure per la gestione del “Potenziale viticolo regionale”. Modifica Allegato A alla D.G.R. 431/2001.”*;

VISTO il punto 4.2.A) *“Diritti di nuovo impianto”*, in particolare il comma *“Impianti di vigneti destinati a sperimentazione”* della DGR 155/2010 ove è previsto tra l'altro che, in conformità all'articolo 60, comma 4, *lettera a*) del regolamento (CE) n. 555/2008, possono essere utilizzati i diritti di reimpianto e/o i diritti di impianto della *Riserva regionale* per poter produrre, sulle superfici su cui si è concluso un progetto di sperimentazione viticola, vino destinato alla commercializzazione;

DATO ATTO che con DGR 10 settembre 1991 n. 7637, l'ex ERSAL (ora ARSIAL) veniva autorizzato a sub concedere, per un periodo di cinque anni, il lotto di terreno denominato Scorporo 994 in località Borgo S. Michele nel comune di Latina, di una superficie di ha 10.62.00, distinto in catasto al foglio 264 mappale 60, allo scopo di impiantare, un vigneto sperimentale

finalizzato ad acquisire dati tecnici (agronomici, di coltivazione e trasformazione) necessari allo sviluppo della viticoltura pontina;

VISTA la nota del 27 novembre 2009 con la quale la ditta A. & G. Società Semplice di Alessandra e Gianluca Giannini, in qualità unici soci, nonché legali rappresentanti, ha chiesto la regolarizzazione del vigneto insistente in comune di Latina sulla particella 60 del foglio catastale 264 (*Scorporo 994*) di complessivi ettari 10.62.00 (superficie vitata ettari 9.09.34) mediante l'acquisto di diritti di reimpianto della Riserva regionale;

VISTA la relazione finale, pervenuta in allegato alla sopra citata nota del 27 novembre 2009, redatta dal CRA (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura) – Unità di ricerca per le produzioni enologiche dell'Italia centrale (Velletri) -, riguardante *“le risultanze della ricerca vitienologica, pertinenti il vigneto sperimentale di ettari 09.09.00, ubicato in località Borgo S. Michele nel territorio comunale di Latina, foglio catastale 264, particella n.60(Scorporo 994), estesa ettari 10.62.00”*;

CONSIDERATO che dalla sopra citata relazione conclusiva, redatta dal CRA (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura) – Unità di ricerca per le produzioni enologiche dell'Italia centrale (Velletri), emerge tra l'altro che *“Da quanto fin qui detto si ritiene che , dal momento che gli interventi sperimentali hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e, più ancora, considerando che l'apporto della relativa produzione in oggetto, ottenuta e ottenibile, è di certo destinata ad influire positivamente sulla migliore identità e fisionomia del vino a DOC Circeo e del suo Albo vigneto a DOC e, quindi, sulla valenza storica del territorio, sia quanto mai opportuno e certamente utile consentire la regolarizzazione definitiva del vigneto di circa 10 ettari di cui si dice, mediante l'acquisto delle quote a DOC dalla riserva regionale ad opera della richiedente “Giannini-VG S.r.l.”, la quale, oltretutto ha avuto ed ha il merito di aver sostenuto sin dall'inizio a proprie spese l'intero onere della relativa sperimentazione effettuata.”* (cfr. pag. 28);

VISTA la nota della Direzione regionale agricoltura prot. 65311 del 14 aprile 2010 con la quale, a seguito di indicazioni fornite alla ditta A. & G. Società Semplice di Alessandra e Gianluca Giannini, è stata invitata la ditta medesima a riproporre istanza di richiesta di regolarizzazione della superficie vitata in argomento;

VISTA la nuova richiesta di regolarizzazione della superficie vitata, insistente in comune di Latina sulla particella 60 del foglio catastale 264 (*Scorporo 994*), prot. n 71030.del 22 Aprile 2010 dei Sigg. Alessandra e Gianluca Giannini, in qualità di unici soci nonché legali rappresentanti della A. & G. Società Semplice di Alessandra e Gianluca Giannini comprendente la dichiarazione, a firma autenticata dal notaio, la quale testualmente recita *“omissis.....di essere consapevoli che sul terreno in questione pende lite avanti al Tribunale di Latina, fra la Regione Lazio e la Curatela del Fallimento Società Cooperativa Vinicola San Luca, di cui si accetta preventivamente l'esito, liberando l'Ente Regione Lazio da qualsivoglia onere e, prendono atto che l'emanando provvedimento concernerà contenuti e finalità volti esclusivamente alla “regolarizzazione” del soprassuolo quale vigneto sperimentale e quindi esclude da qualsiasi forma di legittimazione del possesso a qualsiasi titolo del terreno”*.

VISTA la nota del Dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura di Latina della Direzione regionale agricoltura prot. n. 73274/D3/3D/10 del 27 aprile 2010, pervenuta all'Area 27 della medesima Direzione Regionale in data 27/04/2010 prot. n. 73500 e conservata agli atti dell'Area 27, con la quale;

- sono state riassunte le informazioni riguardanti le Unità Vitate dei vigneti insistenti nel Foglio catastale n. 264, part. N. 60 del comune di Latina;
- è stata quantificata in mq. 90.934 la superficie vitata oggetto della sperimentazione;
- è stato reso noto che i vitigni presenti sono tutti iscritti nel Registro regionale e quindi tutti iscrivibili nei Registri IGT e, qualora previsti, nei Disciplinari di produzione DOC;
- è stato dichiarato che per la ditta A & G non risultano disponibili diritti in portafoglio;

RITENUTO opportuno, conformemente agli obiettivi della normativa comunitaria inerente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che occorre garantire l'utilizzazione dei diritti di impianto della *Riserva regionale* ai soggetti che, a conclusione del progetto di ricerca e sperimentazione viticola autorizzato, ne facciano formale richiesta;

VISTA la determinazione dirigenziale n. C3494 del 15/12/2009, con cui è stata aggiornata la disponibilità dei diritti d'impianto della *Riserva regionale* istituita con la D.G.R. del 27 marzo 2001 n. 431 ;

RITENUTO che, attese le necessità derivanti dagli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale inerente il comparto viticolo, è possibile attingere alla *Riserva regionale* i diritti di impianto da assegnare al predetto soggetto che ne abbia titolo;

RITENUTO che il presente provvedimento, nonché i successivi atti emanati dalla Direzione regionale agricoltura, concerne a contenuti e finalità volti esclusivamente alla regolarizzazione del soprassuolo insistente sul terreno sito in comune di Latina, particella 60 del foglio catastale 264 (*Scorporo 994*), quale vigneto sperimentale di complessivi mq. 90.934, e quindi escludente da qualsiasi forma di legittimazione del possesso a qualsiasi titolo del terreno da parte della ditta richiedente la regolarizzazione del vigneto insistente sul medesimo;

DETERMINA

ai sensi della normativa e delle disposizioni e per i motivi richiamati in premessa,

1. di concedere alla ditta A. & G. Società Semplice di Alessandra e Gianluca Giannini, p.iva e c. fisc. 01759310590, con sede in comune di Latina , Borgo San Michele l'utilizzo a titolo oneroso, previa autorizzazione della Direzione regionale agricoltura, dei diritti di reimpianto presenti nella *Riserva regionale*, di cui alla determinazione dipartimentale n. C3494 del 15/12/2009, per la regolarizzazione del vigneto sperimentale insistente nel comune di Latina sulla particella 60 del foglio catastale 264 (*Scorporo 994*) di complessivi mq. 90.934, al fine di poter produrre vino destinato alla commercializzazione;
2. il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, con successivi atti, provvederà, a definire le modalità di assegnazione dei diritti di reimpianto della *Riserva regionale* per la regolarizzazione del vigneto sperimentale di cui al precedente punto 1.. ;
3. il presente provvedimento, nonché i successivi atti emanati dalla Direzione regionale agricoltura, concerne a contenuti e finalità volti esclusivamente alla regolarizzazione del soprassuolo insistente sul terreno sito in comune di Latina, particella 60 del foglio catastale 264 (*Scorporo 994*), quale vigneto sperimentale di complessivi mq. 90.934, e quindi escludente da qualsiasi forma di legittimazione del possesso a qualsiasi titolo del terreno medesimo da parte della ditta A. & G. Società Semplice di Alessandra e Gianluca Giannini, p.iva e c. fisc. 01759310590, con sede in comune di Latina , Borgo San Michele.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini